

Bellinzona
1 aprile 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 7 gennaio 2015 dal signor

A.,;

contro

la decisione 4 novembre 2014 del Municipio del Comune di B.;

richiamato l'art. 72 Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm);

considerato

in fatto ed in diritto

che, con scritto 15 maggio 2014, il signor A., ha chiesto al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) la pubblicazione sul portale internet del Comune la lista delle commesse pubbliche riguardanti l'anno 2013 in applicazione dell'art. 5 cpv. 4 Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT, RL 1.6.3.1);

che, con missiva 28 maggio 2014, il Municipio ha risposto che la lista non sarebbe stata pubblicata sul sito internet del Comune in

quanto consultabile presso la cancelleria comunale e su richiesta (oltre il periodo di pubblicazione), prassi conforme all'art. 7 Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb, RL 7.1.4.1);

che, con successivo scritto datato 27 giugno 2014, il qui ricorrente ha ribadito la sua richiesta di pubblicazione sul portale internet ed ha altresì chiesto la messa a disposizione, nella forma cartacea, della medesima documentazione;

che, con risposta 9 luglio 2014, il Municipio - oltre a confermare i contenuti della sua precedente presa di posizione in relazione con la pubblicazione sul sito del Comune della lista delle commesse pubbliche - ha altresì negato la trasmissione della medesima nella forma cartacea. L'Autorità comunale ha infine segnalato al richiedente la facoltà di ottenere - previa formale richiesta - una decisione formale ai sensi della LIT;

che, il 23 luglio 2014, il signor A. ha quindi presentato la formale richiesta volta ad ottenere una decisione in merito alla mancata pubblicazione della lista delle commesse pubbliche sul sito internet;

che, con presa di posizione 16 settembre 2014, il Municipio - in relazione con la richiesta volta ad ottenere in forma cartacea la lista delle commesse pubbliche per l'anno 2013 - ha concesso l'accesso limitato alla sola consultazione e non al rilascio di fotocopie, segnalando la possibilità di presentare una domanda di mediazione alla Commissione di mediazione indipendente LIT, oppure l'emissione di una decisione formale. L'autorità comunale non si è però pronunciata sulla richiesta di pubblicazione della lista sul portale internet;

che, con missiva 29 settembre 2014 indirizzata al Municipio ed in copia alla Commissione di mediazione indipendente LIT, il richiedente ha rinnovato le sue richieste;

che, il 22 ottobre 2014, la Commissione in parola - oltre a comunicare di non avere aperto alcuna procedura di mediazione in assenza di una formale richiesta in tal senso - ha invitato il Municipio a dare seguito alla richiesta formulata dal qui ricorrente

nel proprio scritto 29 settembre 2014 emanando un decisione formale;

che, visto quanto osservato dalla Commissione di mediazione indipendente LIT, il Municipio con decisione 4 novembre 2014 ha respinto la richiesta di pubblicazione sul internet del Comune della lista delle commesse pubbliche concernenti l'anno 2013. La decisione menzionava la facoltà di presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione;

che, il 12 novembre 2014, il signor A. ha nuovamente interpellato la Commissione di mediazione indipendente LIT, la quale con risposta 28 novembre 2014 lo ha informato che, in ragione dell'adozione della decisione 4 novembre 2014 da parte del Municipio, la stessa non era più competente per esaminare il caso, informandolo altresì della possibilità di deferire il caso alla scrivente Commissione di ricorso oppure della facoltà di presentare una nuova richiesta ai sensi della LIT e del relativo Regolamento;

che, il 7 gennaio 2015, il signor A. ha adito questa Commissione con una *“richiesta di chiarimenti in merito all'obbligo di pubblicità di atti amministrativi di interesse comunitario”*;

che, anzitutto, occorre rilevare come la scrivente Commissione agisce quale autorità di ricorso in materia di Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (cfr. art. 20 cpv. 1 LIT) e pertanto la richiesta formulata dal signor A. con il suo atto 7 gennaio 2015, deve essere trattata quale atto ricorsuale ;

che giusta l'art. 72 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm, RL 3.3.1) l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;

che, secondo l'art. 68 cpv. 1 LPAm il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata (art. 68 cpv. 1 LPAm);

che, sebbene dagli atti presenti nell'incarto non sia possibile determinare la data precisa dell'intimazione della decisione 4 novembre 2012, è appurato che il signor A. ne è venuto a conoscenza al più tardi il 12 novembre 2014 ovvero quando ha interpellato la Commissione di mediazione indipendente. Ne consegue che l'atto datato 7 gennaio 2015, qui in esame, risulta essere manifestamente tardivo;

che, inoltre, l'insorgente non può prevalersi dell'errata indicazione dell'autorità di ricorso – Consiglio di Stato, anziché questa Commissione – indicata al punto 2 della decisione impugnata. Infatti, da una parte egli non ha inoltrato alcun tempestivo gravame al Consiglio di Stato e, d'altra parte, il 28 novembre 2014 – vale a dire prima che scadesse il termine ricorsuale dell'art. 68 cpv. 1 LPAm – la Commissione di mediazione indipendente gli ha chiaramente segnalato la Commissione cantonale per la protezione dei dati quale autorità di ricorso competente;

che, oltre a quanto precede, si rileva che lo scritto 12 novembre 2014 del signor A. alla Commissione di mediazione indipendente non può nemmeno essere considerato quale tempestivo ricorso da trasmettere a questa Autorità in ottemperanza dell'art. 6 cpv. 1 LPAm. Infatti, l'insorgente, con il medesimo, ha chiesto *“l'apertura di una procedura di mediazione”* all'autorità competente per questo tipo di procedura (cfr. art. 17 LIT), senza peraltro palesare una sua intenzione di impugnare la decisione del Municipio;

che, pertanto, già per questo motivo il gravame dev'essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

che, inoltre, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAm, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente;

che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LPAm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti

vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che, in concreto, il gravame 7 gennaio 2015 del qui insorgente difetta sia di conclusione che di una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LPAm. Infatti egli premettendo che *“la presente richiesta ha lo scopo di chiarire i rapporti cittadino-autorità alla luce delle nuove disposizioni legali in materia di informazione e trasparenza”* si limita a richiedere *“un chiarimento legale, sia a livello comunale che cantonale, assumendo la richiesta un interesse e una valenza di principio generale”*;

che, siccome la motivazione e le conclusioni costituiscono l'elemento centrale del ricorso, queste devono essere imprescindibilmente fornite entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio giuridico: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarle in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPAm (cfr. STA 52.2012.395 del 7 novembre 2012; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);

che, in esito alla considerazioni che precedono, il gravame deve essere dichiarato irricevibile;

che non si prelevano tasse o spese di giudizio;

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso 7 gennaio 2015 è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. La presente è intimata al signor A., al Municipio del Comune di B. e alla Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario

avv. Roberto Di Bartolomeo